

COMUNE DI PALMIANO

TITOLO 01

AUTONOMIA E FUNZIONE DEL COMUNE

ART. 01 - AUTONOMIA DEL COMUNE

01. IL COMUNE DI PALMIANO RAPPRESENTA LA COMUNITA' LOCALE, CURA I SUOI INTERESSI E NE PROMUOVE LO SVILUPPO CIVILE, SOCIALE ED ECONOMICO.

02. HA AUTONOMIA STATUARIA, ORGANIZZATIVA E FINANZIARIA NELL' AMBITO DELLE LEGGI E DEL COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA.

03. E' TITOLARE DI FUNZIONI E POTERI PROPRI ESERCITATI SECONDO I PRINCIPI E NEI LIMITI DELLA COSTITUZIONE, DELLO STATUTO E DELLE LEGGI. ESERCITA, ALTRESI', SECONDO LE LEGGI STATALI E REGIONALI, LE FUNZIONI ATTRIBUITE O DELEGATE DALLO STATO E DALLA REGIONE.

04. SOSTIENE LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE, LA LORO COSTITUZIONE E POTENZIAMENTO; FAVORISCE LA PARTECIPAZIONE E ATTUA FORME DI CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE PROMUOVE LA DISCUSSIONE ED IL CONFRONTO SUI PROBLEMI CONNESSI CON LA REALIZZAZIONE DEI PROPRI FINI ISTITUZIONALI E DEI PROGRAMMI, NONCHE' CON LA GESTIONE DEI SERVIZI. GARANTISCE LA PUBBLICITA' DEGLI ATTI DELL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE E L' ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI DA PARTE DEI CITTADINI, NONCHE' L' ACCESSO ALLE STRUTTURE ED AI SERVIZI DA PARTE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E DELLE ALTRE ASSOCIAZIONI.

05. ISPIRA LA PROPRIA AZIONE AI SEGUENTI CRITERI E PRINCIPI: A. LA TUTELA E LA PROMOZIONE DEI DIRITTI DI PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI; B. IL SUPERAMENTO DEGLI SQUILIBRI ECONOMICI, SOCIALI E TERRITORIALI ESISTENTI NEL PROPRIO TERRITORIO O NELLA COMUNITA' NAZIONALE; C. L' ATTIVA PARTECIPAZIONE CON PROPRI RAPPRESENTANTI ALLA GESTIONE DEI PARCHI, DELLE RISERVE NATURALI E DELLE AREE PROTETTE INTERESSANTI IL PROPRIO TERRITORIO, LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE CULTURALI ED AMBIENTALI; D. LA VALORIZZAZIONE

ED IL RECUPERO DELLE TRADIZIONI E CONSUETUDINI LOCALI; E. L' ESERCIZIO IN COOPERAZIONE CON I COMUNI VICINI, DELLE PROPRIE FUNZIONI E DEI SERVIZI DI COMPETENZA AL FINE DI RAGGIUNGERE UNA MAGGIORE EFFICIENZA ED UTILITA' SOCIALE DEGLI STESSI; F. LA PROMOZIONE DI FORME DI UNIONE CON I COMUNI CONTERMINI, APPARTENENTI ALLA STESSA PROVINCIA, PER ESERCITARE CONGIUNTAMENTE FUNZIONI E SERVIZI PROPRI; G. LA PROMOZIONE DELLA FUNZIONE SOCIALE DELL' INIZIATIVA ECONOMICA PUBBLICA E PRIVATA, ANCHE ATTRAVERSO LO SVILUPPO DI FORME DI ASSOCIAZIONISMO ECONOMICO E DI COOPERAZIONE; H. IL SOSTEGNO AD UNA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA GLOBALE ED INTEGRATO DI SICUREZZA SOCIALE E DI TUTELA ATTIVA DELLE PERSONE, IN GRADO DI AFFRONTARE SITUAZIONI DI DISAGIO SOCIALE E PERSONALE, ANCHE CON IL COINVOLGIMENTO DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO; I. L' EFFETTIVITA' DEL DIRITTO ALLO STUDIO E ALLA CULTURA; L. VALORIZZA LE SPECIFICITA' LOCALI PER CONSENTIRE ALLA POPOLAZIONE DI REALIZZARE LE PROPRIE INDIVIDUALITA' CERCANDO NEL CONTEMPO DI INCENTIVARE LE ATTIVITA' TURISTICHE.

06. L' ORGANIZZAZIONE DELLE STRUTTURE DIRETTA A REALIZZARE L' EFFICIENZA DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI E SI BASA SU CRITERI CHE

INDIVIDUANO LE RESPONSABILITA' DEGLI ORGANI E DEL PERSONALE, ATTUANDO IL PRINCIPIO DELLA SEPARAZIONE DEI RUOLI POLITICI DA QUELLI AMMINISTRATIVI.

07. IL COMUNE CONCORRE, IN MODO AUTONOMO, ALLA DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI CONTENUTI NEI PIANI E PROGRAMMI DELLO STATO E DELLA REGIONE E PROVVEDE, PER QUANTO DI PROPRIA COMPETENZA, ALLA LORO SPECIFICAZIONE ED ATTUAZIONE.

ART. 02 - SEDE, TERRITORIO, STEMMA E GONFALONE.

01. IL COMUNE HA SEDE NEL CAPOLUOGO. GLI ORGANI DEL COMUNE POSSONO RIUNIRSI ANCHE IN SEDI DIVERSE DAL CAPOLUOGO, COMUNQUE NELL' AMBITO DEL TERRITORIO.

02. IL TERRITORIO DEL COMUNE HA UNA ESTENSIONE DI KMQ. 12,57 E CONFINA CON I TERRITORI DEI SEGUENTI COMUNI: AD EST VENAROTTA E FORCE, AD OVEST COMUNANZA, A SUD ROCCAFLUVIONE E A NORD FORCE.

03. IL COMUNE HA LO STEMMA E IL GONFALONE CHE SONO QUELLI STORICAMENTE IN USO.

ART. 03 - FUNZIONI.

01. SPETTANO AL COMUNE TUTTE LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE RIGUARDANTI LA POPOLAZIONE E IL TERRITORIO, PRINCIPALMENTE NEI SETTORI ORGANICI DEI SERVIZI SOCIALI, DELL' ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO E DELLO SVILUPPO ECONOMICO, SALVO QUANTO ESPRESSAMENTE ATTRIBUITO AD ALTRI ENTI DELLA LEGGE STATALE O REGIONALE.

02. IL COMUNE, PER L' ESERCIZIO, IN AMBITI TERRITORIALI ADEGUATI, DELLE FUNZIONI PROPRIE E DELEGATE ATTUA FORME DI COOPERAZIONE CON ALTRI COMUNI E CON LA PROVINCIA.

03. AL FINE DI RAGGIUNGERE UNA MIGLIORE QUALITA' DEI SERVIZI IL COMUNE PUO' DELEGARE LO SVOLGIMENTO E L' ATTUAZIONE DEGLI STESSI ALLA COMUNITA' MONTANA DI APPARTENENZA.

ART. 04 - COMPITI DEL COMUNE PER I SERVIZI DI COMPETENZA STATALE.

01. IL COMUNE GESTISCE I SERVIZI ELETTORALI, DI ANAGRAFE, DI STATO CIVILE, DI STATISTICA E DI LEVA MILITARE E SVOLGE LE ULTERIORI FUNZIONI AMMINISTRATIVE PER I SERVIZI DI COMPETENZA STATALE AFFIDATE DALLA LEGGE SECONDO I RAPPORTI FINANZIARI E LE RISORSE DA QUESTA REGOLATI.

02. LE FUNZIONI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO FANNO CAPO AL SINDACO QUALE UFFICIALE DEL GOVERNO.

TITOLO 02

ORGANI DEL COMUNE

ART. 05 - ORGANI

01. SONO ORGANI DEL COMUNE: IL CONSIGLIO COMUNALE, LA GIUNTA E IL SINDACO.

ART. 06 - CONSIGLIO COMUNALE

L' ELEZIONE E LA DURATA DEL CONSIGLIO COMUNALE, IL NUMERO E LA POSIZIONE GIURIDICA DI CONSIGLIERI SONO REGOLATI DALLA LEGGE.

02. I CONSIGLIERI ENTRANO IN CARICA ALL' ATTO DELLA PROCLAMAZIONE.

03. IL CONSIGLIO DURA IN CARICA SINO ALLA PROCLAMAZIONE DEL NUOVO, LIMITANDOSI, DOPO LA PUBBLICAZIONE DEL DECRETO DI INDIZIONE DEI COMIZI ELETTORALI, AD ADOTTARE GLI ATTI URGENTI ED IMPROPRIOGABILI ED A SVOLGERE FUNZIONI DI CONTROLLO ATTRAVERSO I SINGOLI CONSIGLIERI.

04. I CONSIGLIERI CESSATI DALLA CARICA PER EFFETTO DELLO SCIoglIMENTO DEL CONSIGLIO CONTINUANO AD ESERCITARE GLI INCARICHI ESTERNI AD ESSI EVENTUALMENTE ATTRIBUITI FINO ALLA NOMINA DEI SUCCESSORI.

ART. 07 - PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

01. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA L' ESERCIZIO DEI DIRITTI DEI CONSIGLIERI DI CUI AGLI ARTT. 31 E 45 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N. 142:

- DI INIZIATIVA SULLE QUESTIONI SOTTOPOSTE A DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO;

- DI OTTENERE NOTIZIE ED INFORMAZIONI UTILI ALL' ESPLETAMENTO DEL MANDATO;

- DI PRESENTARE INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI;

- DI CHIEDERE LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO PER DIBATTERE QUESTIONI SPECIFICHE;

- DI PROMUOVERE LA SOTTOPOSIZIONE A CONTROLLO DI LEGITTIMITA' DEGLI ATTI DELLA GIUNTA AI SENSI DEL COMMA 02 E DEL COMMA 04 DELL' ARTT. 45 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N. 142.

ART. 08 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

01. L' ATTIVITA' DEL CONSIGLIO DISCIPLINATA DA UN REGOLAMENTO APPROVATO A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI.

02. IL CONSIGLIO SI AVVALE DI COMMISSIONI COSTITUITE NEL PROPRIO SENO CON CRITERIO PROPORZIONALE. IL REGOLAMENTO DETERMINA I POTERI DELLE COMMISSIONI, LA FORMAZIONE, LA PUBBLICITA' DEI LAVORI, LE CONSULTAZIONI DELLE FORME ASSOCIATIVE E IN GENERALE DELLE ESPRESSIONI RAPPRESENTATIVE DELLA COMUNITA' LOCALE, L' EVENTUALE COSTITUZIONE DI COMMISSIONI SPECIALI DI INDAGINE E STUDIO SU MATERIE CHE COMUNQUE INTERESSINO LA COMUNITA' LOCALE.

03. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO E DELLE COMMISSIONI SONO PUBBLICHE, SALVO LE ECCEZIONI PREVISTE DAL REGOLAMENTO.

04. IL CONSIGLIO RIUNITO VALIDAMENTE CON L' INTERVENTO DELLA META' DEI CONSIGLIERI IN CARICA E DELIBERA A VOTAZIONE PALESE E A MAGGIORANZA DEI VOTANTI, SALVO LE MAGGIORANZE QUALIFICATE ESPRESSAMENTE RICHIESTE DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO. PER LE NOMINE

E LE DESIGNAZIONI DI CUI ALL' ARTT. 32, LETTERA N), DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990, N. 142, SUFFICIENTE LA MAGGIORANZA RELATIVA. PER LE RAPPRESENTANZE SPETTANTI ALLA MINORANZA, SONO PROCLAMATI ELETTI I DESIGNATI DALLA MINORANZA STESSA CHE HANNO RIPORTATO MAGGIORI VOTI.

05. PER LE DELIBERAZIONI CONCERNENTI PERSONE IL VOTO SEGRETO. QUALORA SI RENDANO NECESSARI APPREZZAMENTI E VALUTAZIONI SULLE PERSONE, LA SEDUTA SEGRETA E IL VOTO SEGRETO, SALVO I CASI PREVISTI DALLA LEGGE, DAL PRESENTE STATUTO E DAL REGOLAMENTO.

06. NELLE VOTAZIONI A SCRUTINIO SEGRETO, LE SCHEDE BIANCHE O NULLE SONO CALCOLATE NEL NUMERO TOTALE DEI VOTI. NELLE VOTAZIONI PALESI GLI ASTENUTI SONO COMPUTATI FRA I PRESENTI MA NON FRA I VOTANTI.

07. IN SECONDA CONVOCAZIONE CHE HA LUOGO IN UN GIORNO DIVERSO DA QUELLO STABILITO PER LA PRIMA CONVOCAZIONE, LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO SONO VALIDE, PURCHE' INTERVENGANO ALMENO QUATTRO MEMBRI. NEL CASO SIANO INTRODOTTE PROPOSTE, NON COMPRESSE NELL'ORDINE DI PRIMA CONVOCAZIONE, QUESTE NON POSSONO ESSERE POSTE IN DELIBERAZIONE SE NON 24 ORE DOPO AVERNE DATO AVVISO A TUTTI I CONSIGLIERI.

08. I CONSIGLIERI CHE NON INTERVENGONO A TRE SEDUTE CONSECUTIVE SENZA GIUSTIFICATI MOTIVI, SONO DICHIARATI DECADUTI. LA DECADENZA PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO COMUNALE D'UFFICIO DECORSI ALMENO DIECI GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE ALL'INTERESSATO DELLA PROPOSTA DI DECADENZA.

09. LE DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE COMUNALE DEVONO ESSER PRESENTATE PER ISCRITTO AL SINDACO ED HANNO EFFICACIA DAL MOMENTO IN CUI, SU COMUNICAZIONE DI QUESTI, IL CONSIGLIO NE PRENDE ATTO NELLA PRIMA RIUNIONE. SE IL SINDACO O IL COMUNE NON PROVVEDONO, IL DIMISSIONARIO PUO' CHIEDERE AL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO DI PRENDERE ATTO DELLE SUE DIMISSIONI. LE DIMISSIONI NON POSSONO ESSERE RITIRATE DOPO LA PRESA D'ATTO.

ART. 09 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

01. IL CONSIGLIO COMUNALE SI RIUNISCE DI NORMA OGNI TRE MESI ED CONVOCATO DAL SINDACO CHE, A TAL FINE, STABILISCE L'ORDINE DEL GIORNO E LA DATA. SI RIUNISCE INOLTRE, OGNI ALTRA VOLTA CHE OCCORRA, SU INIZIATIVA DEL SINDACO O DEI CONSIGLIERI A NORMA DEL COMMA SUCCESSIVO.

02. IL SINDACO PROVVEDE A CONVOCARE IL CONSIGLIO, IN UN TERMINE NON SUPERIORE A VENTI GIORNI, QUANDO NE FACCIA ISTANZA UN QUINTO DEI CONSIGLIERI, INSERENDO ALL'ORDINE DEL GIORNO LE QUESTIONI RICHIESTE. A TAL FINE I RICHIEDENTI ALLEGANO ALLA ISTANZA IL TESTO DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE O DELLE MOZIONI DA DISCUTERE.

03. LA CONVOCAZIONE DEI CONSIGLIERI DEVE ESSERE FATTA CON AVVISI SCRITTI, DA CONSEGNARSI AL DOMICILIO. LA CONSEGNA RISULTA DA DICHIARAZIONE DEL MESSO COMUNALE.

04. L'AVVISO CON L'ELENCO DEGLI OGGETTI DA TRATTARE, DEVE ESSERE CONSEGNATO AI CONSIGLIERI ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA DI QUELLO STABILITO PER LA CONVOCAZIONE. PER IL COMPUTO DEI TERMINI SI OSSERVANO LE DISPOSIZIONI DELL'ARTT. 155 DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE.

05. NEI CASI D'URGENZA, L'AVVISO CON IL RELATIVO ELENCO PUO' ESSERE CONSEGNATO ENTRO LE VENTIQUEATTRO ORE PRECEDENTI IL GIORNO STABILITO PER L'ADUNANZA. IN TAL CASO QUALORA LA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI PRESENTI LO RICHIEDA, OGNI DELIBERAZIONE PUO' ESSERE DIFFERITA AL GIORNO SEGUENTE.

06. L'AGGIUNTA DI ARGOMENTI DA PARTE DEGLI ORGANI PREPOSTI, AD ALTRI GIA' ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO PUO' AVVENIRE PREVIA APPROVAZIONE UNANIME DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. E' COMUNQUE CONSENTITO IL DIFFERIMENTO DI CUI AL COMMA 05.

07. L'ELENCO DA TRATTARE NELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEVE, SOTTO LA RESPONSABILITA' DEL SEGRETARIO, ESSERE PUBBLICATO NELL'ATTO PRETORIO IL GIORNO PRECEDENTE QUELLO STABILITO PER LA SEDUTA.

ART. 10 - COMPETENZA DEL CONSIGLIO

01. IL CONSIGLIO COMUNALE L'ORGANO DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO.

02. IL CONSIGLIO HA COMPETENZA LIMITATAMENTE AI SEGUENTI ATTI FONDAMENTALI: A. LO STATUTO DELL'ENTE E DELLE AZIENDE SPECIALI, I REGOLAMENTI, L'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI; B. I PROGRAMMI, LE RELAZIONI PREVISIONALI E PROGRAMMATICHE, I PIANI FINANZIARI ED I PROGRAMMI DI OPERE PUBBLICHE, I BILANCI ANNUALI E PLURIENNALI E LE RELATIVE VARIAZIONI, I CONTI CONSUNTIVI, I PIANI TERRITORIALI ED URBANISTICI, I PROGRAMMI ANNUALI E PLURIENNALI PER LA LORO ATTUAZIONE, LE EVENTUALI DEROGHE AD ESSI, I PARERI DA RENDERE NELLE DETTE MATERIE; LE PROPOSTE DA PRESENTARE ALLA PROVINCIA AI FINI DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, TERRITORIALE ED AMBIENTALE DELLA REGIONE AI SENSI DELL'ARTT. 15 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990, N. 142; C. LA DISCIPLINA DELLO STATUTO GIURIDICO E DELLE ASSUNZIONI DEL PERSONALE, LE PIANTE ORGANICHE E LE RELATIVE VARIAZIONI; D. LE CONVENZIONI CON ALTRI COMUNI E QUELLE TRA IL COMUNE E LA PROVINCIA, LA COSTITUZIONE E LA MODIFICA DI FORME ASSOCIATIVE; E. L'ISTITUZIONE, I COMPITI E LE NORME SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE; F. L'ASSUNZIONE DIRETTA O LA CONCESSIONE DEI PUBBLICI SERVIZI, LA COSTITUZIONE DI ISTITUZIONI O DI AZIENDE SPECIALI, LA PARTECIPAZIONE DI SOCIETA' DI CAPITALI, L'AFFIDAMENTO DI ATTIVITA' O DI SERVIZI MEDIANTE CONVENZIONE; G. L'ISTITUZIONE E L'ORDINAMENTO DEI TRIBUTI, LA DISCIPLINA GENERALE DELLE TARIFFE PER LA FRUIZIONE DEI BENI E DEI SERVIZI, LA ISTITUZIONE PER I SERVIZI PUBBLICI DI TARIFFE O CORRISPETTIVI A CARICO DEGLI UTENTI ANCHE IN MODO NON GENERALIZZATO; H. GLI INDIRIZZI H. GLI INDIRIZZI DA OSSERVARE DA PARTE DELLE AZIENDE PUBBLICHE E DEGLI ENTI DIPENDENTI, SOVVENZIONATI O SOTTOPOSTI A VIGILANZA; I. LA CONTRAZIONE DEI MUTUI E L'IMMISSIONE DEI PRESTITI OBBLIGAZIONARI; L. LE SPESE CHE IMPEGNINO I BILANCI PER GLI ESERCIZI SUCCESSIVI, ESCLUSE QUELLE RELATIVE ALLA LOCAZIONE DI IMMOBILI E ALLA SOMMINISTRAZIONE E FORNITURA DI BENI E SERVIZI A CARATTERE CONTINUATIVO; M. GLI ACQUISTI E LE ALIENAZIONI IMMOBILIARI, LE RELATIVE PERMUTE, GLI APPALTI E LE CONCESSIONI CHE NON SIANO PREVISTI ESPRESSAMENTE IN ATTI FONDAMENTALI DEL CONSIGLIO CHE NON NE COSTITUISCANO MERA ESECUZIONE E CHE, COMUNQUE, NON RIENTRINO NELLA ORDINARIA AMMINISTRAZIONE DI FUNZIONI E SERVIZI DI COMPETENZA DELLA GIUNTA E DEL SEGRETARIO COMUNALE; N. LA NOMINA, LA DESIGNAZIONE E LA REVOCA DEI PROPRI RAPPRESENTANTI PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI

OPERANTI NELL' AMBITO DEL COMUNE. LE NOMINE E LE DESIGNAZIONI DEVONO ESSERE EFFETTUATE ENTRO QUARANTACINQUE GIORNI DALLA ELEZIONE DELLA GIUNTA O ENTRO I TERMINI DI SCADENZA DEL PRECEDENTE INCARICO; O. L'ESAME DELLA CONDIZIONE DEGLI ELETTI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE ED OGNI ATTO INERENTE ALLA LORO POSIZIONE;

03. LE DELIBERAZIONI IN ORDINE AGLI ARGOMENTI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO NON POSSONO ESSERE ADOTTATE IN VIA D'URGENZA DA ALTRI ORGANI DEL COMUNE, SALVO QUELLE ATTINENTI ALLE VARIAZIONI DI BILANCIO CHE VANNO SOTTOPOSTE A RATIFICA DEL CONSIGLIO NEI SESSANTA GIORNI SUCCESSIVI, A PENA DI DECADENZA.

ART. 11 - MOZIONE PROGRAMMATICA

01. LA MOZIONE PROGRAMMATICA PREVISTA DALL' ARTT. 34 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 COSTITUISCE IL PRINCIPALE ATTO DI INDIRIZZO E LA BASE PER L' AZIONE DI CONTROLLO POLITICO AMMINISTRATIVO DEL CONSIGLIO COMUNALE.

02. LA MOZIONE SI REALIZZA ATTRAVERSO I PROGRAMMI E PROGETTI ED I BILANCI ANNUALI E PLURIENNALI SIA NELLA PARTE ORDINARIA CHE IN QUELLA STRAORDINARIA.

ART. 12 - ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA

01. IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE SONO ELETTI DAL CONSIGLIO, ALLA PRIMA ADUNANZA, SUBITO DOPO LA CONVALIDA DEI CONSIGLIERI.

02. L' ELEZIONE DEVE AVVENIRE, COMUNQUE, ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI O DALLA DATA IN CUI SI VERIFICATA LA VACANZA O, IN CASO DI DIMISSIONI, DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLE STESSE.

03. L' ELEZIONE AVVIENE SULLA BASE DI UN DOCUMENTO, SOTTOSCRITTO DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE, CONTENENTE IL PROGRAMMA DA ATTUARE, LA LISTA DEI CANDIDATI ALLE CARICHE DI SINDACO E DI ASSESSORE, A SEGUITO DI UN DIBATTITO SULLE DICHIARAZIONI RESE DAL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO.

04. IL DOCUMENTO PROGRAMMATICO VIENE DEPOSITATO, ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA DELLA DATA STABILITA PER LA RIUNIONE DEL CONSIGLIO, A CURA DI UNO DEI CONSIGLIERI CHE LO HA SOTTOSCRITTO, PRESSO L'UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE CHE NE RILASCIATA RICEVUTA. QUALORA IL CONSIGLIO NON RISULTI CONVOCATO, COPIA DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO CONSEGNATA, ENTRO 24 ORE, AL CONSIGLIERE ANZIANO AFFINCHE' CONVOCHI IL CONSIGLIO ENTRO 10 GIORNI E COMUNQUE IN TEMPI UTILI PER IL RISPETTO DELLE SCADENZE FISSATE DALL' ARTT. 34 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

05. L' ELEZIONE AVVIENE A SCRUTINIO PALESE, PER APPELLO NOMINALE, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI. A TAL FINE SONO INDETTE TRE SUCCESSIVE VOTAZIONI, DA TENERSI IN DISTINTE SEDUTE, ENTRO IL TERMINE DI CUI AL COMMA 02. QUALORA IN NESSUNA DI ESSE SI RAGGIUNGA LA MAGGIORANZA PREDETTA, IL CONSIGLIO VIENE SCIOLTO A NORMA DELLA LEGGE DELLO STATO.

06. LA CONVOCAZIONE DEI CONSIGLI COMUNALI PER L' ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA DISPOSTA DAL CONSIGLIERE ANZIANO. LA PRIMA

CONVOCAZIONE DISPOSTA ENTRO DIECI GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI O DALLA DATA IN CUI SI VERIFICATA LA VACANZA.

07. LE ADUNANZE DI CUI AI COMMI PRECEDENTI IVI COMPRESA QUELLA PER LA CONVALIDA DEGLI ELETTI SONO PRESIEDUTE DAL CONSIGLIERE ANZIANO INTENDENDO PER TALE COLUI CHE HA RIPORTATO IL MAGGIOR NUMERO DI PREFERENZE. IN CASO DI PARITA', L'ANZIANITA' DETERMINATA DALL'ETA'.

08. LE DELIBERAZIONI DI NOMINA DEL SINDACO E DELLA GIUNTA DIVENTANO ESECUTIVE ENTRO TRE GIORNI DALL'INVIO ALL'ORGANO REGIONALE DI CONTROLLO OVE NON INTERVENGA L'ANNULLAMENTO PER VIZIO DI LEGITTIMITA'.

09. LE DIMISSIONI O LA CESSAZIONE DELLA CARICA DEL SINDACO O DI OLTRE META' DEGLI ASSESSORI COMPORTANO LA DECADENZA DELLA GIUNTA.

10. LA GIUNTA E IL SINDACO RIMANGONO IN CARICA FINO ALL'INSEDIAMENTO DELLA NUOVA GIUNTA E DEL NUOVO SINDACO.

ART. 13 - COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA COMUNALE COMPOSTA DAL SINDACO, CHE LA PRESIEDE, E DA UN NUMERO DI ASSESSORI PARI AL NUMERO MASSIMO CONSENTITO DALL' ARTT. 33 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

02. GLI ASSESSORI E IL SINDACO DEBONO AVERE I REQUISITI DI COMPATIBILITA' E DI ELEGGIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE, E RISPETTIVAMENTE DI ASSESSORE E DI SINDACO.

03. LA GIUNTA NELLA PRIMA RIUNIONE SUCCESSIVA ALLA ELEZIONE DEGLI ASSESSORI VERIFICA LA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI CUI AL COMMA 02 E 06 .

04. L'ATTIVITA' DELLA GIUNTA SI UNIFORMA AL PRINCIPIO DELLA COLLEGIALITA'. TUTTE LE DELIBERAZIONI DI COMPETENZA DELLA GIUNTA SONO ADOTTATE ESCLUSIVAMENTE DALL'INTERO COLLEGIO E IN NESSUN CASO DAI SINGOLI COMPONENTI. L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI, EVENTUALMENTE DELEGATE DAL SINDACO AGLI ASSESSORI, AVVIENE NEL RISPETTO DI TALE PRINCIPIO.

05. LA GIUNTA CONVOCATA DAL SINDACO, CUI SPETTA LA DETERMINAZIONE DEGLI ARGOMENTI DA PORRE ALL'ORDINE DEL GIORNO, SENZA FORMALITA'. PER LA VALIDITA' DELLA SEDUTA NECESSARIA LA PRESENZA DELLA META' DEI COMPONENTI.

06. LA GIUNTA DELIBERA A MAGGIORANZA DEI VOTI. LE SUE RIUNIONI NON SONO PUBBLICHE SALVO DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA STESSA.

07. ALLA SOSTITUZIONE DEI SINGOLI COMPONENTI DIMISSIONARI, DICHIARATI DECADUTI O REVOCATI DAL CONSIGLIO SU PROPOSTA DEL SINDACO O CESSATI DALL'UFFICIO PER ALTRA CAUSA, PROVVEDE NELLA STESSA SEDUTA IL CONSIGLIO, SU PROPOSTA DEL SINDACO. PER LA VALIDITA' DELLA VOTAZIONE, ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE, OCCORRE LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

08. L'ASSESSORE CHE, SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, NON INTERVIENE A TRE SEDUTE CONSECUTIVE DELLA GIUNTA COMUNALE, DECADE DALLA CARICA. LA DECADENZA PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO COMUNALE D'UFFICIO DECORSI ALMENO DIECI GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE ALL'INTERESSATO DELLA PROPOSTA DI DECADENZA. RESTA SALVA L'APPLICAZIONE DELL'ARTT. 07 DELLA LEGGE 23 APRILE 1981, N.

154.

ART. 14 - COMPETENZE DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA COMPIE TUTTI GLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE CHE NON SIANO RISERVATI DALLA LEGGE AL CONSIGLIO E CHE NON RIENTRINO NELLE COMPETENZE DEL SINDACO E DEL SEGRETARIO COMUNALE. RIFERISCE ANNUALMENTE AL CONSIGLIO SULLA PROPRIA ATTIVITA', NE ATTUA GLI INDIRIZZI GENERALI E SVOLGE FUNZIONE PROPOSITIVA E DI IMPULSO NEI CONFRONTI DELLO STESSO.

02. LA GIUNTA PROVVEDE, CON FINALITA' DI EFFICIENZA E DI EQUILIBRIO FINANZIARIO ALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA, ECONOMICA, PATRIMONIALE IVI COMPRESO IL PERSONALE, FATTI SALVI I POTERI ESPRESSAMENTE RISERVATI AL CONSIGLIO COMUNALE.

03. COMPETE ALLA GIUNTA: A. LA PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO; B. LA MATERIA DELLE LITI ATTIVE E PASSIVE DELLE RINUNCE E DELLE TRANSAZIONI; C. L'AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A STARE IN GIUDIZIO GIURISDIZIONALE O AMMINISTRATIVO; D. L'ORDINARIA AMMINISTRAZIONE DI FUNZIONI E SERVIZI. COMPETONO PARIMENTI ALLA GIUNTA, ANCHE NELLE IPOTESI IN CUI NON COSTITUISCONO ATTI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE, GLI APPALTI E LE CONCESSIONI PURCHE' PREVISTI ESPRESSAMENTE IN ATTI FONDAMENTALI DEL CONSIGLIO COMUNALE O CHE NE COSTITUISCANO MERA ESECUZIONE. E. LA MODIFICA DI TRIBUTI E TARIFFE INERENTI I BENI E SERVIZI DERIVANTE DALLA LEGGE O DA ADEGUAMENTO DEI COSTI; F. I PROGETTI RELATIVI A SINGOLE OPERE PUBBLICHE COMPRESI NEI PROGRAMMI APPROVATI DAL CONSIGLIO; G. LE SPESE RELATIVE ALLE LOCAZIONI DI IMMOBILI E ALLA SOMMINISTRAZIONE E FORNITURA DI BENI E SERVIZI A CARATTERE CONTINUATIVO CHE IMPEGNANO I BILANCI PER GLI ESERCIZI SUCCESSIVI; H. GLI STORNI DI FONDI LIMITATAMENTE A QUELLI CHE COMPORTANO PRELIEVI DI CAPITOLI DEL FONDO DI RISERVA ORDINARIA E DEL FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE; I. I CONTRIBUTI, L'INDENNITA', I COMPENSI, I RIMBORSI LE ESENZIONI AD AMMINISTRATORI, A DIPENDENTI O A TERZI; L. I PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI LE ASSUNZIONI, LO STATO GIURIDICO E IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE, FERME RESTANDO LE COMPETENZE RISERVATE AL CONSIGLIO COMUNALE O ATTRIBUITE AL SEGRETARIO COMUNALE; M. LA VIGILANZA SUGLI ENTI, AZIENDE E ISTITUZIONI DIPENDENTI O CONTROLLATI DAL COMUNE; N. OGNI ALTRO ATTO CHE NON RIENTRA NELLE COMPETENZE DEL SINDACO E DEL SEGRETARIO COMUNALE;

04. LA GIUNTA, IN SEDE DI ADOZIONE DI UNA DELIBERAZIONE, HA FACOLTA' DI DISPORNE LA SOTTOPOSIZIONE ALL'ESAME DELL'ORGANO DI CONTROLLO AI SENSI DELL' ARTT. 45 COMMA 01 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

05. LA GIUNTA PUO' ADOTTARE IN VIA D'URGENZA LE DELIBERAZIONI ATTINENTI ALLE VARIAZIONI DI BILANCIO, SOTTOPONENDOLE A RATIFICA DEL CONSIGLIO NEI SESSANTA GIORNI SUCCESSIVI, A PENA DI DECADENZA.

06. L'ANNUALE RELAZIONE AL CONSIGLIO DI CUI AL COMMA 01 VIENE PRESENTATA NELLA SEDUTA AVENTE ALL'ORDINE DEL GIORNO L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO.

ART. 15 - COMPETENZA DEL SINDACO

01. IL SINDACO QUALE CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, SOVRINTENDE ALL'ANDAMENTO GENERALE DELL'ENTE. PROVVEDE A DARE IMPULSO E COORDINARE L'ATTIVITA' DEGLI ALTRI ORGANI COMUNALI. DIRIGE L'ATTIVITA' DELLA GIUNTA MANTENENDONE L'UNITA' DI INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO E ASSICURANDO LA RISPONDENZA AGLI ATTI DI INDIRIZZO DEL CONSIGLIO. RAPPRESENTA IL COMUNE AD OGNI EFFETTO DI LEGGE.

02. IL SINDACO PROVVEDE A : A. CONVOCARE E PRESIDERE IL CONSIGLIO COMUNALE E LA GIUNTA, TUTELARE LE PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI E GARANTIRE L'ESERCIZIO DELLE LORO FUNZIONI; B. ESERCITARE LE FUNZIONI ATTRIBITEGLI DALLE LEGGI, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI E SOVRINTENDERE ALL'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI STATALI E REGIONALI ATTRIBUITE O DELEGATE AL COMUNE; C. SOVRAINTENDERE ALL'ESECUZIONE DEGLI ATTI E AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI, IMPARTIRE LE DIRETTIVE AL SEGRETARIO COMUNALE E AI RESPONSABILI DEI SERVIZI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL'ADOZIONE DI CRITERI ORGANIZZATIVI CHE ASSICURINO LA INDIVIDUAZIONE DELLE RESPONSABILITA' E L'EFFICIENZA DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI. IN CASO DI INERZIA E DI COMPORTAMENTI DIFFORMI DALLE DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COMUNALI IL SINDACO ATTIVA I PROCEDIMENTI PREVISTI DALLE VIGENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE; D. RAPPRESENTARE IL COMUNE NELL'ASSEMBLEA DEI CONSORZI COMUNALI E PROVINCIALI PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI UNO O PIU' SERVIZI. EGLI PUO' NOMINARE PER DETTA INCOMBENZA UN PROPRIO DELEGATO, DANDONE TEMPESTIVA COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO NELLA PRIMA SEDUTA SUCCESSIVA E PRESENTANDO CONTESTUALMENTE IL CURRICULUM DEL DELEGATO CON I CONTENUTI DI CUI ALL' ARTT. 13 , COMMA 03 . NELLE STESSE FORME PUO' REVOCARE LA DELEGA NOMINANDO CONTESTUALMENTE IL NUOVO DELEGATO; E. PROMUOVERE LA CONCLUSIONE DI ACCORDI DI PROGRAMMA E SVOLGERE GLI ALTRI COMPITI CONNESSI DI CUI ALL' ARTT. 55 ; F. PROPORRE AL CONSIGLIO, CHE DELIBERA NELLA STESSA SEDUTA, LA REVOCA, SU SUA INIZIATIVA, DI ASSESSORI O LA SOSTITUZIONE DI SINGOLI COMPONENTI LA GIUNTA DIMISSIONARI, O CESSATI DALL'UFFICIO PER ALTRA CAUSA; G. VIETARE L'ESIBIZIONE DEGLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, AI SENSI DELL' ARTT. 24 ; H. ESERCITARE LE AZIONI POSSESSORIE E CAUTELARI NELL'INTERESSE DEL COMUNE; I. INDIRE LE CONFERENZE DEI SERVIZI DI CUI ALL' ARTT. 46 , QUANDO NON ABBA DISPOSTO LA DELEGA DI CUI ALL' ARTT. 38 , COMMA 06 , LETTERA C); L. IRROGARE LE SANZIONI DISCIPLINARI PIU' GRAVI DELLA CENSURA, SENTITA LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA; M. SOSPENDERE, NEI CASI DI URGENZA, I DIPENDENTI COMUNALI; N. STIPULARE I CONTRATTI DELIBERATI DAL CONSIGLIO E DALLA GIUNTA QUANDO IL SEGRETARIO UFFICIALE ROGANTE. O. HA FACOLTA' DI DELEGARE, IN CONFORMITA' DEI RISPETTIVI RUOLI, AGLI ASSESSORI O AL SEGRETARIO COMUNALE, L'ADOZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI A RILEVANZA ESTERNA CHE LA LEGGE O LO STATUTO NON ABBA LORO GIA' ATTRIBUITO.

03. IL SINDACO EMANA ORDINANZE IN CONFORMITA' ALLE LEGGI E AI REGOLAMENTI. NELLE MATERIE DI COMPETENZA COMUNALE IL SINDACO EMANA ALTRESI' ORDINANZE PER MISURE ECCEZIONALI, RELATIVE A SITUAZIONI PROVVISORIE DI URGENTE NECESSITA'. QUALORA SIANO STATI PREVIAMENTE APPROVATI PIANI O PROGRAMMI PER L'EMERGENZA, L'ORDINANZA SI ATTIENE AGLI STESSI, MOTIVANDO LE EVENTUALI DIFFORMITA'.

04. IL SINDACO PROVVEDE INOLTRE, NELL' AMBITO DELLA DISCIPLINA REGIONALE E SULLA BASE DEGLI INDIRIZZI ESPRESSI DAL CONSIGLIO COMUNALE, A COORDINARE GLI ORARI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI, DEI SERVIZI PUBBLICI, NONCHE' GLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI PERIFERICI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, AL FINE DI ARMONIZZARE L'ESPLICAZIONE DEI SERVIZI CON LE ESIGENZE COMPLESSIVE E GENERALI DEGLI UTENTI.

05. QUALORA IL CONSIGLIO NON DELIBERI LE NOMINE DI SUA COMPETENZA ENTRO IL TERMINE PREVISTO DALL' ARTICOLO 10, COMMA 02, LETTERA N), O COMUNQUE ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA PRIMA ISCRIZIONE ALL' ORDINE DEL GIORNO, IL SINDACO, SENTITI I CAPOGRUPPO CONSILIARI, ENTRO QUINDICI GIORNI DALLA SCADENZA DEL TERMINE PROVVEDE ALLE NOMINE CON PROPRIO ATTO DA COMUNICARE AL CONSIGLIO NELLA PRIMA ADUNANZA.

06. IL SINDACO O CHI NE FA LEGALMENTE LE VECI, ESERCITA LE FUNZIONI DI UFFICIALE DEL GOVERNO, NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE.

07. IL SINDACO ESERCITA ALTRESI' LE FUNZIONI LUI DEMANDATE DALLE LEGGI REGIONALI.

08. PER L' ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI CUI AI PRECEDENTI COMMI 06 E 07 IL SINDACO SI AVVALE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI DEL COMUNE.

09. PRIMA DI ASSUMERE LE FUNZIONI IL SINDACO PRESTA GIURAMENTO DINANZI AL PREFETTO SECONDO LA FORMULA PREVISTA DALL' ARTICOLO 11 DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LO STATUTO DEGLI IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO, APPROVATO CON D.P.R. 10 GENNAIO 1957, N.

03. IL SINDACO CHE RICUSI DI GIURARE NEI TERMINI PRESCRITTI O CHE NON GIURI ENTRO IL TERMINE DI UN MESE DALLA COMUNICAZIONE DELLA ELEZIONE, SALVO IL CASO DI LEGITTIMO IMPEDIMENTO, SI INTENDE DECADUTO DALL' UFFICIO.

10. DISTINTIVO DEL SINDACO LA FASCIA TRICOLORE CON LO STEMMA DELLA REPUBBLICA, DA PORTARSI A TRACOLLA DELLA SPALLA DESTRA.

ART. 16 - ASSESSORE ANZIANO

01. IL PRIMO NOMINATIVO FRA GLI ASSESSORI ELENCATI NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO DI CUI ALL' ARTICOLO 12, COMMA 03 SVOLGE LE FUNZIONI DI ASSESSORE ANZIANO.

02. L' ASSESSORE ANZIANO SOSTITUISCE IL SINDACO IN CASO DI ASSENZA O DI IMPEDIMENTO, SEMPRE CHE QUESTI NON ABBAIA DESIGNATO L' ASSESSORE DELEGATO.

03. IN CASO DI ASSENZA O DI IMPEDIMENTO DELL' ASSESSORE ANZIANO SI SEGUE L' ORDINE DEGLI ASSESSORI SECONDO L' ELENCO DI CUI AL COMMA 01 ED IN CASO DI LORO MANCANZA O IMPEDIMENTO SUBENTRA IL CONSIGLIERE ANZIANO.

04. SE L' ASSESSORE ANZIANO CESSATO DALLA CARICA PER DIMISSIONI, REVOCA O ALTRA CAUSA, IL CONSIGLIO ALL' ATTO DELL' ELEZIONE DEL NUOVO ASSESSORE INDIVIDUA ANCHE CHI SVOLGE LE FUNZIONI DI ASSESSORE ANZIANO.

05. IN SEDE DI PRIMA APPLICAZIONE, L' ASSESSORE ANZIANO DESIGNATO DAL CONSIGLIO TRA I COMPONENTI LA GIUNTA NELLA SEDUTA SUCCESSIVA ALL' ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO. CONTESTUALMENTE VENGONO DETERMINATI ANCHE I CRITERI PER LA SOSTITUZIONE IN ASSENZA DEL SINDACO E DELL' ASSESSORE ANZIANO.

ART. 17 - MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA

01. IL VOTO DEL CONSIGLIO COMUNALE CONTRARIO AD UNA PROPOSTA DELLA GIUNTA NON NE COMPORTA LE DIMISSIONI.

02. IL SINDACO E LA GIUNTA CESSANO DALLA CARICA IN CASO DI APPROVAZIONE DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE CON VOTO DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

03. LA MOZIONE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI E PUO' ESSERE PROPOSTA SOLO NEI CONFRONTI DELL'INTERA GIUNTA; DEVE CONTENERE LA PROPOSTA DI NUOVE LINEE POLITICO-AMMINISTRATIVE, DI UN NUOVO SINDACO E DI UNA NUOVA GIUNTA IN CONFORMITA'

A QUANTO PREVISTO DALL' ARTT. 12 .

04. LA MOZIONE VIENE MESSA IN DISCUSSIONE NON PRIMA DI CINQUE GIORNI E NON OLTRE DIECI GIORNI DALLA SUA PRESENTAZIONE.

05. L'APPROVAZIONE DELLA MOZIONE DI SFIDUCIA COMPORTA LA PROCLAMAZIONE DEL NUOVO ESECUTIVO PROPOSTO.

06. LA SFIDUCIA COSTRUTTIVA, NONCHE' LA REVOCA E LA SOSTITUZIONE NELLE FORME INDICATE DALL' ARTT. 13 , SI APPLICANO ANCHE AGLI AMMINISTRATORI DI AZIENDE SPECIALI E DI ISTITUZIONI DIPENDENTI O SOTTOPOSTE A VIGILANZA, ELETTI DAL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 18 - RESPONSABILITA'

01. PER GLI AMMINISTRATORI E PER IL PERSONALE DEL COMUNE SI OSSERVANO LE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI RESPONSABILITA' DEGLI IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO.

02. IL TESORIERE ED OGNI ALTRO AGENTE CONTABILE CHE ABBA MANEGGIO DI PUBBLICO DENARO O SIA INCARICATO DELLA GESTIONE DEI BENI DEL COMUNE, NONCHE' COLORO CHE SI INGERISANO NEGLI INCARICHI ATTRIBUITI A DETTI AGENTI DEVONO RENDERE IL CONTO DELLA LORO GESTIONE.

ART. 19 - OBBLIGO DI ASTENSIONE

01. SALVE LE CAUSE DI INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' DI CUI ALLA LEGGE 30 APRILE 1981 N. 154, I COMPONENTI DEGLI ORGANI COMUNALI DEVONO ASTENERSI DAL PRENDERE PARTE ALLE DELIBERAZIONI RIGUARDANTI INTERESSI PROPRI NEI CONFRONTI DEL COMUNE E DEGLI ENTI O AZIENDE DIPENDENTI O SOTTOPOSTI ALLA SUA AMMINISTRAZIONE O VIGILANZA. PARIMENTI DEVONO ASTENERSI QUANDO SI TRATTA D'INTERESSE DEI LORO PARENTI O AFFINI SINO AL QUARTO GRADO CIVILE, O DEL CONIUGE, O DI CONFERIRE IMPIEGHI AI MEDESIMI.

02. IL DIVIETO DI CUI AL COMMA 01 COMPORTA ANCHE L'OBBLIGO DI ALLONTANARSI DALLA SALA DELLE ADUNANZE DURANTE LA TRATTAZIONE DI DETTI AFFARI.

03. IL PRESENTE ARTICOLO SI APPLICA ANCHE AL SEGRETARIO COMUNALE.

PARTECIPAZIONE, ACCESSO ALLE INFORMAZIONI E AI DOCUMENTI
AMMINISTRATIVI

ART. 20 - RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI

01. IL COMUNE SOSTIENE E VALORIZZA LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE, LA LORO COSTITUZIONE E POTENZIAMENTO, QUALE STRUMENTO DI FORMAZIONE DEI CITTADINI. PER LA SUA EFFICACE AZIONE EDUCATIVA, FORMATIVA E DI DIFESA DELLA SALUTE, L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE RICONOSCE LA FUNZIONE SOCIALE E DI PROGRESSO UMANO DELLO SPORT E NE FAVORISCE PERTANTO LA PROMOZIONE E L'ESERCIZIO ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DELLE NECESSARIE STRUTTURE E SOSTENENDO L'ASSOCIAZIONISMO SPORTIVO DILETTANTISTICO.

02. PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLE FINALITA' DI CUI AL COMMA PRECEDENTE, IL COMUNE NEI LIMITI E CON LE MODALITA' STABILITE DA APPOSITO REGOLAMENTO: A. SOSTIENE LE ATTIVITA' ED I PROGRAMMI DELL'ASSOCIAZIONISMO, ANCHE MEDIANTE LA STIPULAZIONE DI CONVENZIONI PER LA

LORO ATTUAZIONE NEI LIMITI E CON LE MODALITA' STABILITE DA APPOSITO REGOLAMENTO; B. GARANTISCE LA PRESENZA DI RAPPRESENTANTI DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE NEGLI ORGANISMI CONSULTIVI E DI PARTECIPAZIONE ISTITUITI DAL COMUNE STESSO; C. METTE A DISPOSIZIONE DELLE

LIBERE FORME ASSOCIATIVE AVENTI SEDE NEL TERRITORIO COMUNALE LE STRUTTURE OCCORRENTI PER L'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI; D. AFFIDA AD ASSOCIAZIONI E A COMITATI APPOSITAMENTE COSTITUITI L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI. NEL CASO DI ASSEGNAZIONE DI FONDI, IL RENDICONTO APPROVATO DALLA GIUNTA.

ART. 21 - ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

01. IL COMUNE FAVORISCE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALLA ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLO SVILUPPO CIVILE, SOCIALE ED ECONOMICO DELLA COMUNITA', ALL'ESERCIZIO DELLE RELATIVE FUNZIONI ED ALLA FORMAZIONE ED ATTUAZIONE DEI PROPRI PROGRAMMI.

02. A TAL FINE PROMUOVE: A. ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'AMMINISTRAZIONE LOCALE; B. LO SVOLGIMENTO DI RIUNIONI E DI ASSEMBLEE, METTENDO A DISPOSIZIONE DEI CITTADINI, GRUPPI E ORGANISMI SOCIALI CHE NE FACCIANO RICHIESTA, STRUTTURE O SPAZI IDONEI.

ART. 22 - FORME DI CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE,
ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE

01. IL COMUNE ORGANIZZA LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI ANCHE IN FORME DIFFERENZIATE ED ARTICOLATE. LE FORME DELLA CONSULTAZIONE DEVONO GARANTIRE IN OGNI CASO LA LIBERTA' DI ESPRESSIONE DEI PARTECIPANTI. GLI ORGANI COMUNALI POSSONO PROMUOVERE FORME DI CONSULTAZIONE OGNI VOLTA CHE LO RITENGANO NECESSARIO.

02. I CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI, POSSONO RIVOLGERE AL COMUNE ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE DIRETTE A PROMUOVERE INTERVENTI PER LA MIGLIORE TUTELA DI INTERESSI COLLETTIVI ALLE QUALI VIENE DATA RISPOSTA SCRITTA NEL TERMINE DI SESSANTA GIORNI DAL LORO

RICEVIMENTO. IL SINDACO, IN CONSIDERAZIONE DELLA LORO RILEVANZA, PUO' INSERIRE LE QUESTIONI SOLLEVATE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA UTILE DEL COMPETENTE ORGANO COMUNALE CONVOCATA DOPO LA SCADENZA DI DETTO TERMINE. IL SINDACO ALTRESI' TENUTO A INSERIRE NEL PREDETTO ORDINE DEL GIORNO LE QUESTIONI ALLE QUALI NON SIA STATA DATA RISPOSTA NEL TERMINE DI TRENTA GIORNI.

03. LE FORME ASSOCIATIVE POSSONO CHIEDERE INFORMAZIONI AL SINDACO E ALLA GIUNTA SUI PROVVEDIMENTI DI LORO INTERESSE. LE RICHIESTE SONO TRASMESSE AL SINDACO CHE RISPONDE NELLE STESSE FORME PREVISTE PER LE INTERROGAZIONI.

ART. 23 - REFERENDUM CONSULTIVO

01. IL REFERENDUM CONSULTIVO INDETTO DAL SINDACO A SEGUITO DI INIZIATIVA, ESPRESSA NELLA FORMA DELLA DELIBERAZIONE, DEL CONSIGLIO COMUNALE OVVERO DI RICHIESTA DI ALMENO UN TERZO DEGLI ELETTORI SU SEMPLICI, UNIVOCI E CHIARI QUESITI RELATIVI A MATERIE DI ESCLUSIVA COMPETENZA DEL COMUNE.

02. NON AMMESSO IL REFERENDUM IN MATERIA DI BILANCI, TRIBUTI, E TARIFFE ED OGNI QUESITO DEVE ESSERE ACCOMPAGNATO DALLA QUANTIFICAZIONE DEI COSTI E DELLA RELATIVA COPERTURA.

03. SULL'AMMISSIBILITA' DEL REFERENDUM SI PRONUNCIA UNA APPOSITA COMMISSIONE FORMATA DAL SINDACO, DAL SEGRETARIO COMUNALE E DA DUE CONSIGLIERI COMUNALI DI CUI UNO DI MINORANZA DESIGNATI DAL CONSIGLIO COMUNALE NELLA PRIMA SEDUTA SUCCESSIVA ALL'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA. IN SEDE DI APPLICAZIONE, I DUE CONSIGLIERI SONO DESIGNATI DAL CONSIGLIO NELLA SEDUTA SUCCESSIVA ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO.

04. HANNO DIRITTO DI PARTECIPARE AL REFERENDUM TUTTI GLI ELETTORI DEL COMUNE.

05. IL REFERENDUM E' VALIDO QUALORA PARTECIPI AL VOTO LA META' PIU' UNO DEGLI AVENTI DIRITTO.

06. IL CONSIGLIO DELIBERA SULLA INDICAZIONE DEL REFERENDUM NELLA PRIMA SEDUTA SUCCESSIVA ALLA PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI.

07. DELIBERAZIONI CON CONTENUTO CONTRASTANTE RISPETTO AL QUESITO APPROVATO NELLA CONSULTAZIONE REFERENDARIA SONO ASSUNTE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO.

08. I REFERENDUM CONSULTIVI VENGONO EFFETTUATI INSIEME UNA VOLTA L'ANNO O NELLA STAGIONE PRIMAVERILE O IN QUELLA AUTUNNALE NON IN COINCIDENZA CON LE ALTRE CONSULTAZIONI ELETTORALI.

09. IL REFERENDUM CONSULTIVO DISCIPLINATO DAL REGOLAMENTO ED AD ESSO SI APPLICANO LE NORME ELETTORALI COMUNALI, IN QUANTO COMPATIBILI.

ART. 24 - DIRITTI D'ACCESSO E DI INFORMAZIONE DEI CITTADINI

01. TUTTI GLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE SONO PUBBLICI, AD ECCEZIONE DI QUELLI COPERTI DAL SEGRETO O DIVIETO DI DIVULGAZIONE PER ESPRESSA PREVISIONE DI NORME GIURIDICHE O PER EFFETTO DI TEMPORANEA E MOTIVATA DICHIARAZIONE DEL SINDACO CHE NE VIETI L'ESIBIZIONE, CONFORMEMENTE A QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO

DI CUI AL COMMA 07, IN QUANTO LA LORO DIFFUSIONE POSSA PREGIUDICARE IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA DELLE PERSONE, DEI GRUPPI O DELLE IMPRESE.

02. ANCHE IN PRESENZA DEL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA, IL SINDACO DEVE GARANTIRE AI SOGGETTI INTERESSATI LA VISIONE DEGLI ATTI RELATIVI AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI LA CUI CONOSCENZA SIA NECESSARIA PER CURARE O PER DIFENDERE I LORO INTERESSI GIURIDICI.

03. IL SINDACO HA FACOLTA' DI DIFFERIRE L'ACCESSO AI DOCUMENTI RICHIESTI SINO A QUANDO LA CONOSCENZA DI ESSI POSSA IMPEDIRE O GRAVEMENTE OSTACOLARE LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA. NON COMUNQUE AMMESSO L'ACCESSO AI DOCUMENTI RICHIESTI SINO A

QUANDO LA CONOSCENZA DI ESSI POSSA IMPEDIRE O GRAVEMENTE OSTACOLARE LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA. NON COMUNQUE AMMESSO L'ACCESSO AGLI ATTI PREPARATORI NEL CORSO DELLA FORMAZIONE DEI PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI ATTI NORMATIVI, AMMINISTRATIVI GENERALI, DI PIANIFICAZIONE E DI PROGRAMMAZIONE, SALVO DIVERSE DISPOSIZIONI DI LEGGE.

04. E' CONSIDERATO DOCUMENTO AMMINISTRATIVO OGNI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA, FOTOCINEMATOGRAFICA, ELETTRONICA O DI QUALUNQUE ALTRA SPECIE DEL CONTENUTO DI ATTI, ANCHE INTERNI, FORMATI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE O COMUNQUE DALLA STESSA UTILIZZATI AI FINI

DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA.

05. IL DIRITTO DI ACCESSO SI ESERCITA MEDIANTE ESAME ED ESTRAZIONE DI COPIA DEI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI, NEI MODI E CON I LIMITI INDICATI DAL REGOLAMENTO. L'ESAME DEI DOCUMENTI GRATUITO. IL RILASCIO DI COPIA SUBORDINATO SOLTANTO A RIMBORSO DEL COSTO DI RIPRODUZIONE, SALVE LE VIGENTI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BOLLO NONCHE' I DIRITTI DI RICERCA E DI VISURA.

06. LA RICHIESTA DI ACCESSO AI DOCUMENTI DEVE ESSERE MOTIVATA E DEVE RIGUARDARE DOCUMENTI FORMATI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE O DA QUESTA DETENUTI STABILMENTE.

07. IL REGOLAMENTO ASSICURA AI CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI, IL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI E ALLE INFORMAZIONI DI CUI IN POSSESSO L'AMMINISTRAZIONE; DISCIPLINA IL RILASCIO DI COPIE DI ATTI PREVIO PAGAMENTO DEI SOLI COSTI; INDIVIDUA, CON NORME DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI, I RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI; DETTA LE NORME NECESSARIE PER ASSICURARE AI CITTADINI L'INFORMAZIONE SULLO STATO DEGLI ATTI E DELLE PROCEDURE E SULL'ORDINE DI ESAME DI DOMANDE PROGETTI E PROVVEDIMENTI CHE COMUNQUE LI RIGUARDANO.

08. IL RIFIUTO, IL DIFFERIMENTO E LA LIMITAZIONE DELL'ACCESSO SONO AMMESSI SOLTANTO NEI CASI E NEI LIMITI STABILITI DAL PRESENTE ARTICOLO.

09. AL FINE DI RENDERE EFFETTIVA LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'ATTIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE, IL COMUNE ASSICURA L'ACCESSO ALLE STRUTTURE E AI SERVIZI AGLI ENTI, ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E ALLE ASSOCIAZIONI.

10. LE AZIENDE E GLI ENTI DIPENDENTI DAL COMUNE HANNO L'OBBLIGO DI UNIFORMARE LA LORO ATTIVITA' A TALI PRINCIPI.

TITOLO 04

FINANZA E CONTABILITA'

ART. 25 - FINANZA LOCALE

01. IL COMUNE HA AUTONOMIA FINANZIARIA FONDATA SU CERTEZZE DI RISORSE PROPRIE E TRASFERITE, NELL' AMBITO DELLE LEGGI SULLA FINANZA PUBBLICA.

02. IL COMUNE HA, ALTRESI', POTESTA' IMPOSITIVA AUTONOMA NEL CAMPO DELLE IMPOSTE, DELLE TASSE E DELLE TARIFFE NEI LIMITI STABILITI DALLA LEGGE.

ART. 26 - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

01. IL COMUNE DELIBERA ENTRO IL 31 OTTOBRE, SALVO DIVERSA DISPOSIZIONE DI LEGGE, IL BILANCIO DI PREVISIONE PER L' ANNO SUCCESSIVO, OSSERVANDO I PRINCIPI DELL' UNIVERSALITA', DELL' INTEGRITA' E DEL PAREGGIO ECONOMICO E FINANZIARIO.

02. IL BILANCIO E I SUOI ALLEGATI DEVONO COMUNQUE ESSERE REDATTI IN MODO DA CONSENTIRNE LA LETTURA PER PROGRAMMI, SERVIZI ED INTERVENTI.

04. GLI IMPEGNI DI SPESA NON POSSONO ESSERE ASSUNTI SENZA ATTESTAZIONI DELLA RELATIVA COPERTURA FINANZIARIA DA PARTE DEL RESPONSABILE DELL' UFFICIO RAGIONERIA.

05. I RISULTATI DI GESTIONE SONO RILEVATI MEDIANTE CONTABILITA' ECONOMICA E DIMOSTRATI NEL RENDICONTO COMPRENDENTE IL CONTO DEL BILANCIO E IL CONTO DEL PATRIMONIO SECONDO LE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO.

06. AL CONTO CONSUNTIVO ALLEGATA UNA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA GIUNTA CHE ESPRIME LE VALUTAZIONI DI EFFICACIA DELL' AZIONE CONDOTTA SULLA BASE DEI RISULTATI CONSEGUITI IN RAPPORTO AI PROGRAMMI E AI COSTI SOSTENUTI.

07. IL CONTO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO IL 30 GIUGNO DELL' ANNO SUCCESSIVO, SALVO DIVERSA DISPOSIZIONE DI LEGGE.

ART. 27 - REGOLAMENTO DI CONTABILITA' E DISCIPLINA DEI CONTRATTI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA IL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' DI AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO E DEI CONTRATTI.

02. IL COMUNE SI ATTIENE ALLE PROCEDURE PREVISTE DALLA NORMATIVA DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA RECEPITA O COMUNQUE VIGENTE NELL' ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO.

ART. 28 - REVISIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ELEGGE A MAGGIORANZA ASSOLUTA UN REVISORE DEI CONTI.

02. IL REVISORE SCELTO AI SENSI DELL' ARTT. 57 , COMMA 02 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , NUMERO 142 . AD ESSO SI APPLICANO LE CAUSE

DI INELEGGIBILITA' E DI DECADENZA PREVISTE DALL' ARTT. 2399 DEL CODICE CIVILE. DURA IN CARICA TRE ANNI, NON REVOCABILE, SALVO INADEMPIENZA, ED RIELEGGIBILE PER UNA SOLA VOLTA.

03. IL REVISORE HA DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI DEL COMUNE, PUO' DEPOSITARE PROPOSTE E SEGNALAZIONI RIVOLTE AGLI ORGANI COMUNALI. HA FACOLTA' DI PARTECIPARE, SENZA DIRITTO DI VOTO, ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA.

04. IL REVISORE COLLABORA CON IL CONSIGLIO COMUNALE NELLA FUNZIONE DI CONTROLLO E DI INDIRIZZO; ESERCITA, SECONDO LE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' LA VIGILANZA SULLA REGOLARITA' CONTABILE E FINANZIARIA DELLA GESTIONE ED ATTESTA LA CORRISPONDENZA PER RENDICONTO ALLE RISULTANZE DELLA GESTIONE STESSA, REDIGENDO APPOSITA RELAZIONE CHE ACCOMPAGNA LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE DEL CONTO CONSUNTIVO.

05. LA RELAZIONE DI CUI AL COMMA PRECEDENTE CORREDATA DI UNA PARTE ECONOMICA CHE ESPRIME RILIEVI E PROPOSTE TENDENTI A CONSEGUIRE UNA MIGLIORE EFFICIENZA, PRODUTTIVITA' ED ECONOMICITA' DELLA GESTIONE. A TAL FINE IL REVISORE PUO' CHIEDERE ALLA GIUNTA CHE VENGANO EFFETTUATE VERIFICHE AI SENSI DELL' ARTT. 29 .

06. IL REVISORE RISPONDE DELLA VERITA' DELLE SUE ATTESTAZIONI ED ADEMPIE AL SUO DOVERE CON LA DILIGENZA DEL MANDATARIO. OVE RISCONTRI GRAVI IRREGOLARITA' NELLA GESTIONE DELL'ENTE, NE RIFERISCE IMMEDIATAMENTE AL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 29. - CONTROLLO DI GESTIONE

01. LA GIUNTA COMUNALE DISPONE VERIFICHE PERIODICHE, ANCHE DI SINGOLI PROVVEDIMENTI, SECONDO LE PREVISIONI DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA', SULL'ATTIVITA' DEGLI UFFICI, DEI SERVIZI E DEGLI ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI DIPENDENTI DEL COMUNE.

02. LE VERIFICHE PERIODICHE HANNO LO SCOPO DI ACCERTARE: A. LO STATO DELL'ATTUAZIONE DEI PIANI, PROGRAMMI E INTERVENTI DI CUI GLI ORGANISMI INDICATI AL COMMA 01 SONO DIRETTAMENTE RESPONSABILI; B. I RISULTATI ECONOMICO-FINANZIARI RAGGIUNTI ED IL GRADO DI EFFICIENZA CONSEGUITO DAGLI ORGANISMI DI CUI AL COMMA 01 IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI FISSATI ED AI TEMPI PREVISTI.

03. I RISULTATI DELLE VERIFICHE PERIODICHE SONO COMUNICATI AL CONSIGLIO COMUNALE.

04. LA GIUNTA ALLEGA AL CONTO CONSUNTIVO UNA RELAZIONE ILLUSTRATIVA CHE ESPRIME LE VALUTAZIONI DI EFFICACIA DELL' AZIONE CONDOTTA SULLA BASE DEI RISULTATI CONSEGUITI IN RAPPORTO AI PROGRAMMI ED AI COSTI SOSTENUTI.

TITOLO 05

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

CAPO 01

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

ART. 30 - SEGRETARIO COMUNALE

01. IL SEGRETARIO COMUNALE, NEL RISPETTO DELLE DIRETTIVE DEL SINDACO, DA CUI DIPENDE FUNZIONALMENTE: A. ASSOLVE ALL'ALTA DIREZIONE

DI TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI; CAPO DEL PERSONALE ED ASSUME LE INIZIATIVE VOLTE AD ASSICURARE UNITA' DI CONDIZIONE COMPLESSIVA DELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA AFFIDATA ALLA SFERA BUROCRATICA. A TAL FINE, NEL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI, EMANA DIRETTIVE E ORDINI, AUTORIZZA MISSIONI, PRESTAZIONI STRAORDINARIE E PERMESSI DEL PERSONALE, ADOTTA PROVVEDIMENTI DI MOBILITA' INTERNA, PROPONE PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI, CONTESTA ADDEBITI ED ADOTTA LE SANZIONI DEL RICHIAMO SCRITTO E DELLA CENSURA NEI CONFRONTI DEL PERSONALE, ESERCITA IL POTERE SOSTITUTIVO NEI CASI DI ACCERTATA INERZIA ED INEFFICIENZA DELLO STESSO; B. EMANA TUTTI GLI ATTI, COMPRESI QUELLI CHE IMPEGNANO L'AMMINISTRAZIONE VERSO L'ESTERNO, CHE COSTITUISCONO ESECUZIONE DI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE, REGOLAMENTARI, DI ATTI PROGRAMMI E PIANI, A CONTENUTO VINCOLATO O COMPORTANTI UNA MERA DISCREZIONALITA' DI CARATTERE TECNICO, FATTE SALVE LE COMPETENZE ESPRESSAMENTE ATTRIBUITE DALLA LEGGE AD ALTRI ORGANI COMUNALI; C. STIPULA I CONTRATTI DELIBERATI DALLA GIUNTA E DAL CONSIGLIO QUANDO NON SVOLGA LA FUNZIONE DI UFFICIALE ROGANTE; D) PREPOSTO ALL'ESPLETAMENTO DEI CONCORSI E DELLE GARE DI APPALTO, PRESIEDE LE RELATIVE COMMISSIONI E HA LA RESPONSABILITA' DELLE CORRISPONDENTI PROCEDURE; E. CURA L'ATTUAZIONE DI PROVVEDIMENTI; F. RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA DELLE DELIBERAZIONI E DEI RELATIVI ATTI ESECUTIVI; G. PARTECIPA ALLE RIUNIONI DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO E NE SOTTOSCRIVE I VERBALI; SU INCARICO DELLA GIUNTA, PARTECIPA A COMMISSIONI DI STUDIO E DI LAVORO, ANCHE ESTERNE AL COMUNE; H. FORMULA IL PARERE DI LEGITTIMITA' SULLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE E SVOLGE FUNZIONI DI CONSULENZA TECNICO-GIURIDICA SULLE QUESTIONI SOLLEVATE IN SENO AGLI ORGANI AI QUALI PARTECIPA; I. CURA L'INVIO DELLE DELIBERAZIONI DOVUTE AI CAPIGRUPPO ED AL PREFETTO, RICEVE LE DESIGNAZIONI DEI CAPIGRUPPO CONSILIARI E LE RICHIESTE DI TRASMISSIONE AL CONTROLLO DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA, NONCHE' L'ATTO DI DIMISSIONI DEL SINDACO; L. INVIA LE DELIBERAZIONI AL CONTROLLO; M. ATTESTA, SU DICHIARAZIONE DEI MESSI, L'AVVENUTA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO E L'ESECUTIVITA' DI PROVVEDIMENTI ED ATTI; N. RILASCIAM CERTIFICAZIONI, NOTIZIE E DOCUMENTI A CITTADINI E CONSIGLIERI COMUNALI; O. PRESIEDE L'UFFICIO COMUNALE PER L'ELEZIONI; P. RICEVE ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE DEI CITTADINI, NONCHE' INTERROGAZIONI, MOZIONI, E RICHIESTE DEI CONSIGLIERI, CURA CHE VENGONO SOTTOPOSTE AGLI ORGANI ED UFFICI COMPETENTI E CHE VENGA DATA TEMPESTIVA RISPOSTA; Q. DIRIME I CONFLITTI DI COMPETENZA TRA I RESPONSABILI DEI SERVIZI.

ART. 31 - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

01. IL REGOLAMENTO ORGANICO DISCIPLINA LA DOTAZIONE DEL PERSONALE E L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI, IN BASE A CRITERI DI AUTONOMIA, FUNZIONALITA' ED ECONOMICITA' DI GESTIONE E SECONDO PRINCIPI DI PROFESSIONALITA' E RESPONSABILITA'. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA L'ATTRIBUZIONE AI FUNZIONARI DI RESPONSABILITA' GESTIONALI PER L'ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI FISSATI DAGLI ORGANI

DELL'ENTE. IL REGOLAMENTO SI UNIFORMA AL PRINCIPIO PER CUI I POTERI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO SPETTANO AGLI ORGANI ELETTIVI MENTRE LA GESTIONE AMMINISTRATIVA ATTRIBUITA AL SEGRETARIO COMUNALE E AI RESPONSABILI DEI SERVIZI.

02. IL SEGRETARIO COMUNALE E I RESPONSABILI DEI SERVIZI REALIZZANO GLI OBIETTIVI INDICATI DAGLI ORGANI DEL COMUNE IN BASE A CRITERI DI AUTONOMIA ED ECONOMICITA' DI GESTIONE E SECONDO PRINCIPI DI IMPARZIALITA' E TRASPARENZA.

ART. 32 - INCARICHI A TEMPO DETERMINATO

01. LA GIUNTA PUO' RICOPRIRE MEDIANTE CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI DIRITTO PUBBLICO O, ECCEZIONALMENTE, DI DIRITTO PRIVATO POSTI O INCARICHI DI RESPONSABILITA' DEI SERVIZI O DEGLI UFFICI DI ALTRA SPECIALIZZAZIONE.

02. IL CONTRATTO, STIPULATO UNICAMENTE CON SOGGETTI FORNITI DI ADEGUATA ESPERIENZA E QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE, E COMUNQUE IN POSSESSO DEI REQUISITI DI STUDIO E PROFESSIONALI RICHIESTI PER L'ACCESSO ALLA QUALIFICA DA RICOPRIRE, HA DURATA NON SUPERIORE A TRE ANNI ED RINNOVABILE.

03. L'INCARICO COMPORTA UNA RETRIBUZIONE ONNICOMPENSIVA COMMISURATA AL TIPO DI PRESTAZIONE OFFERTA, ALL'ORARIO COMPLESSIVO DI LAVORO, NONCHE' ALLE RESPONSABILITA' PREVISTE PER I DIPENDENTI DI RUOLO DI CORRISPONDENTE POSIZIONE FUNZIONALE, NONCHE', SALVA DIVERSA DISCIPLINA DEL CONTRATTO, QUELLE RELATIVE ALL'ORARIO DI LAVORO, AL CONGEDO E AL DIVIETO DI PERCEPIRE INDENNITA'.

ART. 33 - COLLABORAZIONI ESTERNE

01. LA GIUNTA COMUNALE, CON DELIBERAZIONE MOTIVATA, E CON CONVENZIONE A TERMINE PUO' CONFERIRE INCARICHI A ISTITUTI, ENTI, PROFESSIONISTI, ESPERTI PER L'ESECUZIONE DI PARTICOLARI INDAGINI, STUDI O CONSULENZE.

02. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA I CRITERI DI SCELTA DEL SOGGETTO CUI VIENE CONFERITO L'INCARICO E INDIVIDUA GLI ELEMENTI ESSENZIALI DA PREVEDERE IN CONVENZIONE.

ART. 34 - COMMISSIONE DISCIPLINA

01. E' ISTITUITA LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA, COMPOSTA DAL SINDACO CHE LA PRESIEDE, DAL SEGRETARIO COMUNALE E DA UN DIPENDENTE DESIGNATO ALL'INIZIO DI OGNI ANNO DAL PERSONALE DELL'ENTE SECONDO LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO.

CAPO 02

ORDINAMENTO DEI SERVIZI

ART. 35 - SERVIZI PUBBLICI LOCALI

01. IL COMUNE NELL'AMBITO DELLE SUE COMPETENZE, PROVVEDE ALLA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI CHE ABBIANO PER OGGETTO PRODUZIONE DI BENI ED ATTIVITA' RIVOLTE A REALIZZARE FINI SOCIALI E A PROMUOVERE LO

SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE DELLA COMUNITA' LOCALE.

02. I SERVIZI RISERVATI IN VIA ESCLUSIVA AL COMUNE SONO STABILITI DALLA LEGGE.

03. IL COMUNE GESTISCE I SERVIZI PUBBLICI NELLE SEGUENTI FORME: A. IN ECONOMIA, QUANDO PER LE MODESTE DIMENSIONI O PER LE CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO NON SIA OPPORTUNO COSTITUIRE UNA ISTITUZIONE O UNA AZIENDA; B. IN CONCESSIONE A TERZI, QUANDO SUSSISTANO RAGIONI TECNICHE, ECONOMICHE E DI OPPORTUNITA' SOCIALE; C. A MEZZO DI AZIENDA SPECIALE, ANCHE PER LA GESTIONE DI PIU' SERVIZI DI RILEVANZA ECONOMICA ED IMPRENDITORIALI; D. A MEZZO DI ISTITUZIONE, PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI SENZA RILEVANZA IMPRENDITORIALE; E. A MEZZO DI SOCIETA' A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE, QUALORA SI RENDA OPPORTUNA, IN RELAZIONE ALLA NATURA DEL SERVIZIO DA EROGARE, LA PARTECIPAZIONE DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI.

ART. 36 - AZIENDE SPECIALI ED ISTITUZIONI

01. L'AZIENDA SPECIALE ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE DOTATO DI PERSONALITA' GIURIDICA, DI AUTONOMIA IMPRENDITORIALE E DI PROPRIO STATUTO, APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE.

02. L'ISTITUZIONE ORGANISMO STRUMENTALE DEL COMUNE PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI, DOTATO DI AUTONOMIA GESTIONALE.

03. ORGANI DELL'AZIENDA E DELL'ISTITUZIONE SONO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, IL PRESIDENTE E IL DIRETTORE, AL QUALE COMPETE LA RESPONSABILITA' GESTIONALE. DETTI ORGANI VENGONO NOMINATI E REVOCATI DAL CONSIGLIO COMUNALE SECONDO LE MODALITA' CHE SARANNO PREVISTE IN APPOSITO REGOLAMENTO.

04. LE PROPOSTE DI NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI SONO CORREDATE DA UN CURRICULUM, DAL QUALE RISULTANO LA SPECIFICA ESPERIENZA E PROFESSIONALITA' DEL CANDIDATO PER STUDI COMPIUTI, PER FUNZIONI DISIMPEGNATE PRESSO AZIENDE PUBBLICHE O PRIVATE, PER UFFICI PUBBLICI RICOPERTI E DALL'ACCETTAZIONE SOTTOSCRITTA DELLA CANDIDATURA.

05. L'AZIENDA E L'ISTITUZIONE INFORMANO LA LORO ATTIVITA' A CRITERI DI EFFICACIA, EFFICIENZA ED ECONOMICITA' ED HANNO L'OBBLIGO DEL PAREGGIO DI BILANCIO DA PERSEGUIRE ATTRAVERSO L'EQUILIBRIO DEI COSTI E DEI RICAVI, COMPRESI I TRASFERIMENTI.

06. NELL'AMBITO DELLA LEGGE, L'ORDINAMENTO E IL FUNZIONAMENTO DELLE AZIENDE SPECIALI SONO DISCIPLINATI DAL PROPRIO STATUTO E DAI REGOLAMENTI DEL COMUNE; QUELLI DELLE ISTITUZIONI SONO DISCIPLINATI DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI DEL COMUNE.

07. IL COMUNE CONFERISCE IL CAPITALE DI DOTAZIONE, DETERMINA LE FINALITA' E GLI INDIRIZZI, APPROVA GLI ATTI FONDAMENTALI, ESERCITA LA VIGILANZA, VERIFICA I RISULTATI DELLA GESTIONE, PROVVEDE ALLA COPERTURA DEGLI EVENTUALI COSTI SOCIALI.

08. IL REVISORE DEL CONTO DEL COMUNE ESERCITA LE FUNZIONI ANCHE NEI CONFRONTI DELLE ISTITUZIONI. LO STATUTO DELL'AZIENDA SPECIALE PREVEDE UN APPOSITO ORGANO DI REVISIONE, NONCHE' FORME AUTONOME DI VERIFICA DELLA GESTIONE E FORME DI CONTROLLO DEGLI UTENTI SULLO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI.

CAPO 03

ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

ART. 37 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

01. APPOSITO REGOLAMENTO DETERMINA PER CIASCUN TIPO DI PROCEDIMENTO L'UNITA' ORGANIZZATIVA E L'UFFICIO RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA E DI OGNI ALTRO ADEMPIMENTO PROCEDIMENTALE, NONCHE' DELL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE.

02. IL COMUNE PROVVEDE A DARE IDONEE FORME DI PUBBLICITA' ALLE DISPOSIZIONI ADOTTATE AI SENSI DEL COMMA 01 .

03. IL RESPONSABILE DI CIASCUNA UNITA' ORGANIZZATIVA PROVVEDE AD ASSEGNARE A SE O AD ALTRO DIPENDENTE ADDETTO ALL'UNITA' STESSA LA RESPONSABILITA' DELL'ISTRUTTORIA E DI OGNI ALTRO ADEMPIMENTO INERENTE IL SINGOLO PROCEDIMENTO, NONCHE' EVENTUALMENTE DELL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE. IL PROVVEDIMENTO DI REVOCA DELL'ATTO DI ASSEGNAZIONE DI RESPONSABILITA' SCRITTO E MOTIVATO.

04. FINO A QUANDO NON SIA STATA EFFETTUATA L'ASSEGNAZIONE DI CUI AL COMMA 03 , OPPURE QUALORA ESSO SIA STATO REVOCATO, CONSIDERATO RESPONSABILE DEL SINGOLO PROCEDIMENTO IL FUNZIONARIO PREPOSTO ALL'UNITA' ORGANIZZATIVA DETERMINATA A NORMA DEL COMMA 03 .

05. L'UNITA' ORGANIZZATIVA COMPETENTE ED IL NOMINATIVO DEL RESPONSABILE SONO COMUNICATI ALLE PARTI DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

E, A RICHIESTA, A CHIUNQUE VI ABBA INTERESSE. NEL CASO DI RICHIESTA, L'EVENTUALE DINIEGO DEL RILASCIO DELLA COMUNICAZIONE DEVE ESSERE MOTIVATO ENTRO CINQUE GIORNI DALLA RICEZIONE DELLA STESSA. IN ASSENZA DI DINIEGO, LA RICHIESTA DA CONSIDERARSI ACCOLTA E LA COMUNICAZIONE DEVE ESSERE EFFETTUATA ENTRO I SUCCESSIVI TRE GIORNI.

06. IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: A. VALUTA, AI FINI ISTRUTTORI, LE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA', I REQUISITI DI LEGITTIMAZIONE E DI PRESUPPOSTI RILEVANTI PER L'EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO; B. ACCERTA D'UFFICIO I FATTI, DISPONENDO IL COMPIMENTO DEGLI ATTI A TAL FINE NECESSARI, E ADOTTA OGNI MISURA PER L'ADEGUATO E SOLLECITO SVOLGIMENTO DELL'ISTRUTTORIA. IN PARTICOLARE, PUO' RICHIEDERE LA RETTIFICA DI DICHIARAZIONI O ISTANZE ERRONEE O INCOMPLETE E PUO' ESPERIRE ACCERTAMENTI TECNICI ED ISPEZIONI ED ORDINARE ESIBIZIONI DOCUMENTALI; C. PROPONE L'INDIZIONE AL SINDACO O AL SEGRETARIO COMUNALE DA QUESTI DELEGATO DELLE CONFERENZE E DEI SERVIZI; D. CURA LE COMUNICAZIONI, LE PUBBLICAZIONI E LE NOTIFICAZIONI PREVISTE DALLE LEGGI E DAI REGOLAMENTI; E.

ADOTTA, OVE NE ABBA LA COMPETENZA IL PROVVEDIMENTO FINALE, OVVERO TRASMETTE GLI ATTI ALL'ORGANO COMPETENTE O AL SEGRETARIO COMUNALE PER L'ADOZIONE.

ART. 38 - PARTECIPAZIONE AL PROVVEDIMENTO

01. OVE NON SUSSISTONO RAGIONI DI IMPEDIMENTO DERIVANTI DA PARTICOLARI ESIGENZE DI CELERITA' DEL PROCEDIMENTO, L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO STESSO COMUNICATO, CON LE MODALITA' DI CUI ALL'ARTICOLO 40, AI SOGGETTI NEI CONFRONTI DEI QUALI IL PROVVEDIMENTO

FINALE DESTINATO A PRODURRE EFFETTI DIRETTI E A QUELLI CHE PER LEGGE DEBONO INTERVENIRVI. OVE PARIMENTI NON SUSSISTONO LE RAGIONI DI IMPEDIMENTO PREDETTE, QUALORA DA UN PROVVEDIMENTO POSSA DERIVARE UN PREGIUDIZIO A SOGGETTI INDIVIDUATI O FACILMENTE INDIVIDUABILI, DIVERSI DAI SUOI DIRETTI DESTINATARI, L'AMMINISTRAZIONE TENUTA AD OFFRIRE LORO, CON LE STESSE MODALITA', NOTIZIA DELL'INIZIO DEL PROCEDIMENTO.

02. NELLE IPOTESI DI CUI AL COMMA 01 RESTA SALVA LA FACOLTA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI ADOTTARE, ANCHE PRIMA DELL'EFFETTUAZIONE DELLE COMUNICAZIONI, PROVVEDIMENTI CAUTELARI.

ART. 39 - COMUNICAZIONE DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO

01. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PROVVEDE A DARE NOTIZIA DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO MEDIANTE COMUNICAZIONE PERSONALE.

02. NELLA COMUNICAZIONE DEVONO ESSERE INDICATI: A. L'ORGANO COMPETENTE PER IL PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO; B. L'OGGETTO DEL PROCEDIMENTO PROMOSSO; C. L'UFFICIO E LA PERSONA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO; D. L'UFFICIO DOVE PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI.

03. QUALORA PER IL NUMERO DEI DESTINATARI LA COMUNICAZIONE PERSONALE NON SIA POSSIBILE O RISULTI PARTICOLARMENTE GRAVOSA, L'AMMINISTRAZIONE PROVVEDE A RENDERE NOTI GLI ELEMENTI DI CUI AL COMMA 02 MEDIANTE IDONEE FORME DI PUBBLICITA', DI VOLTA IN VOLTA STABILITE.

04. L'OMMISSIONE DI TALUNA DELLE COMUNICAZIONI PRESCRITTE PUO' ESSERE FATTA VALERE SOLTANTO DAL SOGGETTO NEL CUI INTERESSE LA COMUNICAZIONE PREVISTA.

ART. 40 - INTERVENTO NEL PROCEDIMENTO

01. QUALUNQUE SOGGETTO PORTATORE DI INTERESSI PUBBLICI O PRIVATI, NONCHE' I PORTATORI DI INTERESSI DIFFUSI COSTITUITI IN ASSOCIAZIONI O COMITATI, DI CUI POSSA DERIVARE UN PREGIUDIZIO DAL PROVVEDIMENTO, HANNO FACOLTA' DI INTERVENIRE NEL PROCEDIMENTO.

ART. 41 - DIRITTI DI SOGGETTI INTERESSATI AL PROVVEDIMENTO

01. I SOGGETTI DI CUI ALL' ARTT. 38 E QUELLI INTERVENUTI AI SENSI DELL' ARTT. 40 HANNO DIRITTO: A. DI PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO, SALVO QUANTO PREVISTO DALL' ARTT. 24 ; B. DI PRESENTARE MEMORIE SCRITTE E DOCUMENTI CHE L'AMMINISTRAZIONE HA L'OBBLIGO DI VALUTARE OVE SIANO PERTINENTI ALL'OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO.

02. LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEGLI ARTT. 38 , 39 E 40 NON SI APPLICANO NEI CONFRONTI DEGLI ATTI NORMATIVI, AMMINISTRATIVI GENERALI, DI PIANIFICAZIONE E DI PROGRAMMAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE NONCHE' AI PROCEDIMENTI TRIBUTARI, PER I QUALI RESTANO FERME LE PARTICOLARI NORME CHE LI REGOLANO.

ART. 42 - ACCORDI SOSTITUTIVI DI PROVVEDIMENTI

01. IN ACCOGLIMENTO DI OSSERVAZIONI E PROPOSTE PRESENTATE A NORMA DELL' ARTT. 41 , L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PUO' CONCLUDERE, SENZA PREGIUDIZIO DI DIRITTO DEI TERZI, E IN OGNI CASO NEL PROSEGUIMENTO DEL PUBBLICO INTERESSE, ACCORDI CON GLI INTERESSATI AL FINE DI DETERMINARE IL CONTENUTO DISCREZIONALE DEL PROVVEDIMENTO FINALE OVVERO, NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE, IN SOSTITUZIONE DI QUESTO.
02. GLI ACCORDI SOSTITUTIVI DI PROVVEDIMENTI SONO SOGGETTI AI MEDESIMI CONTROLLI PREVISTI PER QUESTI ULTIMI E SONO STIPULATI PER ISCRITTO, SALVO CHE LA LEGGE DISPONGA ALTRIMENTI.
03. PER SOPRAVVENUTI MOTIVI DI PUBBLICO INTERESSE L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE RECEDE UNILATERALMENTE DALL' ACCORDO, PROVVEDENDO A LIQUIDARE UN INDENNIZZO IN RELAZIONE AI PREGIUDIZI EVENTUALMENTE VERIFICATISI A DANNO DEL PRIVATO.

ART. 43 - PARERI DEL SEGRETARIO E DEI RESPONSABILI DEGLI UFFICI

01. SU OGNI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SOTTOPOSTA ALLA GIUNTA DEVE ESSERE RICHIESTO IL PARERE, IN ORDINE ALLA SOLA REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE, RISPETTIVAMENTE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO INTERESSATO E DEL RESPONSABILE DELLA RAGIONERIA, NONCHE' DEL SEGRETARIO COMUNALE SOTTO IL PROFILO DI LEGITTIMITA'. I PARERI SONO INSERITI NELLA DELIBERAZIONE.
02. I SOGGETTI DI CUI AL COMMA 01 RISPONDONO IN VIA AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEI PARERI ESPRESSI.
03. IL SEGRETARIO COMUNALE E' RESPONSABILE DEGLI ATTI E DELLE PROCEDURE ATTUATIVE DELLE DELIBERAZIONI DI CUI AL COMMA 01 . UNITAMENTE AL FUNZIONARIO PREPOSTO.

ART. 44 - MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI

01. FATTA ECCEZIONE PER GLI ATTI NORMATIVI E PER QUELLI A CONTENUTO GENERALE, OGNI PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO, COMPRESI QUELLI CONCERNENTI L'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA, LO SVOLGIMENTO DI PUBBLICI CONCORSI ED IL PERSONALE FORNITO DI MOTIVAZIONE.
02. LA MOTIVAZIONE INDICA I PRESUPPOSTI DI FATTO E LE RAGIONI GIURIDICHE CHE HANNO DETERMINATO LA DECISIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, IN RELAZIONE ALLE RISULTANZE DELL'ISTRUTTORIA.
03. QUALORA LE RAGIONI DELLA DECISIONE SIANO ESPRESSE MEDIANTE RINVIO AD ALTRO ATTO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, QUEST'ULTIMO INDICATO E RESO DISPONIBILE.
04. IN OGNI PROVVEDIMENTO DA NOTIFICARE SONO INDICATI IL TERMINE E L'AUTORITA' CUI POSSIBILE RICORRERE.

ART. 45 - CONFERENZA DEI SERVIZI

01. QUALORA SIA OPPORTUNO EFFETTUARE L'ESAME CONTESTUALE DI PIU' INTERESSI PUBBLICI COINVOLTI IN UN PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO DI INIZIATIVA COMUNALE, IL SINDACO INDICE UNA CONFERENZA DEI SERVIZI.

02. LA CONFERENZA PUO' ESSERE INDETTA ANCHE QUANDO L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DEBBA ACQUISIRE INTESA, CONCERTI, NULLA OSTA O ASSENSI COMUNQUE DENOMINATI DI ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE. IN TAL CASO LE DETERMINAZIONI CONCORDATE NELLA CONFERENZA TRA TUTTE LE AMMINISTRAZIONI INTERVENUTE TENGONO LUOGO DEGLI ATTI PREDETTI.

03. SI CONSIDERA ACQUISITO L'ASSENSO DELL'AMMINISTRAZIONE LA QUALE, REGOLARMENTE CONVOCATA, NON ABBA PARTECIPATO ALLA CONFERENZA O VI ABBA PARTECIPATO TRAMITE RAPPRESENTANTI PRIVI DELLA COMPETENZA AD ESPRIMERE DEFINITIVAMENTE LA VOLONTA', SALVO CHE ESSA NON COMUNICHI AL SINDACO IL PROPRIO MOTIVATO DISSENSO ENTRO VENTI GIORNI DALLA CONFERENZA STESSA OVVERO ALLA DATA DI RICEVIMENTO DELLE COMUNICAZIONI DELLE DETERMINAZIONI ADOTTATE, QUALORA QUESTE ULTIME ABBIANO CONTENUTO SOSTANZIALMENTE DIVERSO DA QUELLO ORIGINARIAMENTE PREVISTE.

04. RESTA SALVO QUANTO DISPOSTO DALL'ARTT. 14, COMMA 04, DELLA LEGGE 07 AGOSTO 1990 N. 241.

ART. 46 - DELIBERAZIONE A CONTRATTARE E RELATIVE PROCEDURE

01. LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI DEVE ESSERE PRECEDUTA DA APPOSITA DELIBERAZIONE INDICANTE: A. IL FINE CHE CON IL CONTRATTO SI INTENDE PERSEGUIRE; B. L'OGGETTO DEL CONTRATTO, LA SUA FORMA E LE CLAUSOLE RITENUTE ESSENZIALI; C. LE MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE AMMESSE DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI CONTRATTI DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO E LE RAGIONI CHE NE SONO ALLA BASE.

02. I CONTRATTI RIGUARDANTI ALIENAZIONI, LOCAZIONI, ACQUISTI, SOMMINISTRAZIONI, APPALTI DI OPERE, DEVONO ESSERE DI REGOLA PRECEDUTI DA PUBBLICI INCANTI CON LE FORME STABILITE PER I CONTRATTI DELLO STATO.

ART. 47 - CRITERI E MODALITA' PER LA CONCESSIONE DEI VANTAGGI ECONOMICI

01. LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E L'ATTRIBUZIONE DEI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONA ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI SONO SUBORDINATI ALLA PREDETERMINAZIONE E ALLA PUBBLICAZIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, DEI CRITERI E DELLE MODALITA' CUI L'AMMINISTRAZIONE DEVE ATTENERSI.

02. L'EFFETTIVA OSSERVANZA DI DETTI CRITERI E MODALITA' DEVE RISULTARE DAI SINGOLI PROVVEDIMENTI RELATIVI AGLI INTERVENTI DI CUI AL COMMA 01.

ART. 48 - MISURE ORGANIZZATIVE PER LA PRESENTAZIONE DI ATTI E DOCUMENTI

01. IL COMUNE ADOTTA LE MISURE ORGANIZZATIVE IDONEE A GARANTIRE L'APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AUTOCERTIFICAZIONE E DI PRESENTAZIONE DI ATTI E DOCUMENTI DA PARTE DEI CITTADINI AI SENSI DELLA LEGGE 04 GENNAIO 1968, N. 15, E SUCCESSIVE

MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.

02. QUALORA L'INTERESSATO DICHIARI CHE FATTI, E QUALITA' SONO ATTESTATI IN DOCUMENTI GIA' IN POSSESSO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE O DI ALTRA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PROVVEDE DI UFFICIO ALL'ACQUISIZIONE DEI DOCUMENTI STESSI O DI COPIA DI ESSI.

03. PARIMENTI SONO ACCERTATI D'UFFICIO DAL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO I FATTI, GLI STATI E LE QUALITA' CHE LA STESSA AMMINISTRAZIONE COMUNALE O ALTRA AMMINISTRAZIONE TENUTA A CERTIFICARE.

ART. 49 - TERMINE DEL PROCEDIMENTO

01. TUTTI I PROCEDIMENTI CHE CONSEGUONO OBBLIGATORIAMENTE AD UN'ISTANZA O CHE DEBONO ESSERE INIZIATI D'UFFICIO SONO CONCLUSI CON L'ADOZIONE DI UN PROVVEDIMENTO ESPRESSO.

02. IL TERMINE PER L'ADOZIONE DELL'ATTO FINALE, SALVA DIVERSA STATUZIONE DEI REGOLAMENTI COMUNALI DI TRENTA GIORNI, DECORRENTI DALL'INIZIO D'UFFICIO DEL PROCEDIMENTO O DAL RICEVIMENTO DELLA DOMANDA, SE IL PROCEDIMENTO AD ISTANZA DI PARTE.

ART. 50 - PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA' DELLE DELIBERAZIONI

01. LO STATUTO, LE DELIBERAZIONI, LE ORDINANZE, I MANIFESTI E GLI ATTI CHE DEVONO ESSERE PORTATI A CONOSCENZA DEL PUBBLICO SONO AFFISSI ALL'ALBO PRETORIO PER QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI, SALVO SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE.

02. LE DELIBERAZIONI NON SOGGETTE AL CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITA' DIVENTANO ESECUTIVE DOPO IL DECIMO GIORNO DALL'INIZIO DELLA PUBBLICAZIONE.

03. NEL CASO DI URGENZA LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO O DELLA GIUNTA POSSONO ESSERE DICHIARATE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI CON IL VOTO ESPRESSO DALLA MAGGIORANZA DEI COMPONENTI;

ART. 51 - FORME PARTICOLARI DI PUBBLICAZIONE

01. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PROVVEDE CON FORME IDONEE ALLA PUBBLICAZIONE DELLE DIRETTIVE, PROGRAMMI, ISTRUZIONI, CIRCOLARI E DI OGNI ALTRO ATTO CHE DISPONE IN GENERALE SULL'ORGANIZZAZIONE, SULLE FUNZIONI, SUGLI OBIETTIVI, SUI PROCEDIMENTI, O NEL QUALE SI DETERMINA L'INTERPRETAZIONE DI NORME GIURIDICHE O SI DETTANO DISPOSIZIONI PER LA LORO APPLICAZIONE.

02. SONO ALTRESI' PUBBLICATE TUTTE LE INIZIATIVE DIRETTE A PRECISARE E A RENDERE EFFETTIVO IL DIRITTO DI ACCESSO

TITOLO 06

FORME DI COLLABORAZIONE. ACCORDI DI PROGRAMMA

ART. 52 - FORME DI COLLABORAZIONE, CONVENZIONI

01. AI FINI DELLA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO, SOCIALE E CIVILE

DELLA COMUNITA' LOCALE, IL COMUNE SVILUPPA RAPPORTI CON ALTRI COMUNI, CON LA PROVINCIA, CON LA REGIONE, CON ALTRI ENTI PUBBLICI E PRIVATI ANCHE ATTRAVERSO CONTRATTI, CONVENZIONI, ACCORDI DI PROGRAMMA, COSTITUZIONE DI CONSORZI, ISTITUZIONE DI STRUTTURE PER ATTIVITA' DI COMUNE INTERESSE.

02. LE CONVENZIONI STABILISCONO I FINI, LA DURATA, LE FORME DI CONSULTAZIONE DEGLI ENTI CONTRAENTI I RAPPORTI FINANZIARI ED I RECIPROCI OBBLIGHI E GARANZIE.

03. IL COMUNE COLLABORA CON LO STATO, CON LA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA, CON LA REGIONE, CON LA PROVINCIA E CON TUTTI GLI ALTRI ENTI ED ISTITUZIONI CHE HANNO POTERE D'INTERVENTO IN MATERIE INTERESSANTI LA COMUNITA' LOCALE, AL FINE DI ACCRESCERE IL NUMERO E LA QUALITA' DEI SERVIZI RESI ALLA POPOLAZIONE.

ART. 53 - CONSORZI

01. IL COMUNE, PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI UNO O PIU' SERVIZI, PUO' COSTITUIRE CON ALTRI COMUNI E CON LA PROVINCIA UN CONSORZIO SECONDO LE NORME PREVISTE PER LE AZIENDE SPECIALI DELL'ARTICOLO 23 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990, N. 142, IN QUANTO COMPATIBILI.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI LA RELATIVA CONVENZIONE UNITAMENTE ALLO STATUTO DI CONSORZIO.

03. IN PARTICOLARE LA CONVENZIONE DEVE PREVEDERE LA TRASMISSIONE, AGLI ENTI ADERENTI, DEGLI ATTI FONDAMENTALI DEL CONSORZIO.

04. IL COMUNE RAPPRESENTATO NELLA ASSEMBLEA DEL CONSORZIO DAL SINDACO O DA UN SUO DELEGATO, NOMINATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 15 LETTERA D).

ART. 54 - ACCORDI DI PROGRAMMA

01. PER LA DEFINIZIONE E ATTUAZIONE DI OPERE, INTERVENTI O PROGRAMMA DI INTERVENTO CHE RICHIEDONO, PER LA LORO COMPLETA REALIZZAZIONE, L'AZIONE INTEGRATA E COORDINATA DEL COMUNE, DELLA PROVINCIA E DELLA REGIONE, DI AMMINISTRAZIONI STATALI E DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI, O COMUNQUE DI DUE O PIU' TRA I SOGGETTI PREDETTI, IL SINDACO, QUALORA LA COMPETENZA PRIMARIA O PREVALENTE SULL'OPERA O SUGLI INTERVENTI O SUI PROGRAMMI DI INTERVENTO SPETTI AL COMUNE, PROMUOVE LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO DI PROGRAMMA, ANCHE SU RICHIESTA DI UNO O PIU' DEI SOGGETTI INTERESSATI, PER ASSICURARE IL COORDINAMENTO DELLE AZIONI E PER DETERMINARE I TEMPI E LE MODALITA', IL FINANZIAMENTO ED OGNI ALTRO CONNESSO ADEMPIMENTO.

02. L'ACCORDO PUO' PREVEDERE PROCEDIMENTI DI ARBITRATO, NONCHE' INTERVENTI SURROGATORI DI EVENTUALI INADEMPIENZE DEI SOGGETTI PARTECIPANTI.

03. PER VERIFICARE LA POSSIBILITA' DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA, IL SINDACO CONVOCA UNA CONFERENZA DEI RAPPRESENTANTI DI TUTTE LE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE.

04. L'ACCORDO, CONSISTE NEL CONSENSO UNANIME DELLE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE, E APPROVATO CON ATTO FORMALE DEL SINDACO ED PUBBLICATO NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE.

05. L'ACCORDO, QUALORA ADOTTATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE, PRODUCE GLI EFFETTI DELL'INTESA DI CUI ALL' ARTT. 81 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 LUGLIO 1987 , N. 616 E, SEMPRE CHE VI SIA L'ASSENZO DEL COMUNE, DETERMINA LE EVENTUALI E CONSEGUENTI VARIAZIONI DEGLI STRUMENTI URBANISTICI E SOSTITUISCE LE CONCESSIONI EDILIZIE.

06. LA VIGILANZA SULL'ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA, NEI CASI DI CUI AL COMMA 01, E GLI EVENTUALI INTERVENTI SOSTITUTIVI SONO SVOLTI DA UN COLLEGIO PRESIEDUTO DAL SINDACO E COMPOSTO DA RAPPRESENTANTI DEGLI ENTI INTERESSATI, NONCHE' DAL COMMISSARIO DEL GOVERNO NELLA REGIONE O DAL PREFETTO NELLA PROVINCIA INTERESSATA, SE ALL'ACCORDO PARTECIPANO AMMINISTRAZIONI STATALI O ENTI PUBBLICI NAZIONALI.

TITOLO 07

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 55 - MODIFICHE ALLO STATUTO

01. LE NORME INTEGRATIVE O MODIFICATIVE DELO STATUTO SONO DELIBERATE DAL CONSIGLIO COMUNALE CON VOTO FAVOREVOLE DEI DUE TERZI DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI. QUALORA TALE MAGGIORANZA NON VENGA RAGGIUNTA, LA VOTAZIONE RIPETUTA IN SUCCESSIVE SEDUTE DA TENERSI ENTRO

TRENTA GIORNI E LE INTEGRAZIONI O MODIFICHE SONO APPROVATE SE LA RELATIVA DELIBERAZIONE OTTIENE PER DUE VOLTE IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

ART. 56 - ENTRATA IN VIGORE

01. IL PRESENTE STATUTO E LE NORME INTEGRATIVE O MODIFICATIVE DELLO STESSO ENTRANO IN VIGORE IL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA PUBBLICAZIONE NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE.